



- 2) Wind Tre conferma che ai lavoratori trasferiti nella nuova Società verrà applicato il C.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni (di seguito C.c.n.l. TLC), e tutti gli istituti normativi ed economici previsti dai C.c.a.l vigenti in Wind Tre e che saranno loro riconosciute, fermo restando quanto previsto dall'art. 2112 C.C., alcune ulteriori garanzie indicate nei successivi articoli.
- 3) L'azienda conferma altresì che, con riferimento al Premio di Risultato, i lavoratori interessati dal conferimento avranno titolo a percepire gli importi economici secondo quanto previsto nell'Accordo di Armonizzazione sottoscritto in data 24 febbraio 2017.
- 4) Per quanto concerne il Fondo di Solidarietà Wind Tre (di seguito FSWT), ai lavoratori trasferiti sarà mantenuta la qualifica di socio beneficiario secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento del FSWT. Tutti i dipendenti della Società costituenda, inclusi i dipendenti ex Enel iscritti al FISDE (Fondo Sanitario Enel) in deroga a quanto previsto dall'accordo sindacale di armonizzazione del 24 febbraio 2017, potranno richiedere - nei tempi e nei modi previsti dallo statuto del fondo - l'iscrizione al Fondo di Solidarietà Wind Tre.
- 5) L'Azienda conferma che, in nome e per conto della costituenda Società, su specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, i lavoratori interessati dall'applicazione del presente Accordo, potranno richiedere la totale erogazione del trattamento di fine rapporto spettante alla data del passaggio. La domanda dovrà essere presentata con le modalità che saranno comunicate. La richiesta potrà essere effettuata anche in assenza del requisito di anzianità previsto dall'art. 2120 c.c. (8 anni) ed anche in caso in cui l'interessato abbia già ottenuto una precedente anticipazione. Resta fermo che alla data di erogazione del TFR decorrerà nuovamente il termine (8 anni di anzianità) per una eventuale successiva richiesta del 70% del TFR secondo la normativa vigente.
- 6) Qualora nei 36 mesi successivi il trasferimento la Società costituenda dovesse aprire una procedura di licenziamento collettivo o economico che interessi il personale trasferito, Wind Tre S.p.A. si rende disponibile a ricostituire il rapporto di lavoro con coloro che ne facciano richiesta entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopracitate.
- 7) Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente Accordo deve intendersi conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della Legge 428/90 e succ. mod..

Letto, confermato, sottoscritto.

p. la Wind Tre spa

p. la SLC-CGIL, la FISTEL CISL, UILCOM UIL

p. la RSU

*[Handwritten signatures and notes are present throughout the page, including names like Roberto Cecchetti, Stefano, and others.]*